



## **ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**IL PARCO DI TEPILORA**

**E**

**IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI E IL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI**

Tra l'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Tepilora (di seguito denominato Parco) con sede legale e amministrativa a Bitti, in via Attilio Deffenu 69, P.IVA: 01465970919, rappresentata nella sua qualità di Presidente del Parco dal Dott. Roberto Francesco Tola nato a Nuoro il 23/05/1967, C.F. TLORRT67E23F979S, domiciliato presso Posada (Nu) in via Dante n. 3/A

il

il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS) - Università degli Studi di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, via Roma 151, CAP 07100, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Aldo Maria Morace.

e

il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione (DiSSUF) – Università degli Studi di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, via Maurizio Zanfarino, 62, CAP 07100, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Marco Milanese.

### **PREMESSO CHE**

- Il Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di:
  - o Tutelare il patrimonio ambientale del territorio.
  - o Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione.

- Promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con la tutela del patrimonio ambientale.
- Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico e storico-culturale.
  
- Il DUMAS svolge attività didattiche e di ricerca nel campo delle Scienze umanistiche e sociali, ed in particolare:  
Il corso della Classe di Scienze del Turismo Culturale e di Progettazione, Gestione e Promozione Turistica della Cultura e dell'Ambiente i docenti del quale svolgono attività di formazione in Geografia del Turismo, Geografia Economica e Politica e Sviluppo Territoriale e Turismo.
  
- Il DiSSUF svolge attività didattiche e di ricerca nel campo della conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e del capitale territoriale in genere e, in particolare, con i corsi di applicazioni GIS al Marketing Territoriale e ai Beni Culturali;  
I Docenti svolgono attività di formazione in Marketing territoriale applicato e in Censimento e catalogazione dei beni culturali e del patrimonio ambientale-culturale.
  
- Il Parco promuove programmi di divulgazione, formazione, studio, ricerca, sviluppo e applicazione nei settori di comune interesse;
  
- il Parco intende avviare un rapporto di collaborazione, finalizzandolo allo sviluppo congiunto di studi e approfondimenti nell'ambito delle tematiche oggetto di questo accordo, le quali sono al centro degli interessi scientifici di tutti e tre i contraenti;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

La narrativa che precede è parte integrante del presente atto.

### **ART. 2 – Oggetto**

Il Parco intende instaurare un rapporto di collaborazione con l'Università di Sassari, in particolare con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS) e con il Dipartimento di Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione (DiSSUF), finalizzandolo allo sviluppo congiunto di studi e approfondimenti nell'ambito delle tematiche oggetto dell'accordo. Il Parco richiede la loro disponibilità a collaborare alla redazione di studi, piani e programmi di interesse del Parco naturale regionale di Tepilora.

L'Ente Parco intende concordare l'individuazione dei seguenti punti principali per l'attivazione della collaborazione:

- attività di ricerca;
- partecipazione a progetti di ricerca;
- pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- attività formative;
- tirocini curriculari;
- tesi di laurea;
- meeting, seminari, workshop e conferenze.

### **ART. 3 – Programma delle attività**

Nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al precedente articolo 2, potranno essere attivati accordi per lo sviluppo di specifiche attività che dovranno tener conto delle effettive risorse disponibili e della necessità che la loro attuazione debba rivestire interesse in quanto attività istituzionali dei due contraenti.

Tali accordi definiranno i dettagli tecnico-scientifici ed economici dei progetti che si intendono sviluppare, oltre che i ruoli, le attività, la tempistica, gli oneri e la durata.

### **ART. 4 – Responsabili dell'Accordo**

I Responsabili designati dalle parti per la gestione del presente accordo sono:

- per il Parco: il presidente dott. Roberto Tola,
- per il DUMAS: il direttore Aldo Maria Morace;
- per il DiSSUF: il direttore: Marco Milanese;

### **ART. 5 – Modalità di esecuzione della Convenzione**

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico dei contraenti. Le successive eventuali convenzioni attuative definiranno oltre che i dettagli tecnico-scientifici anche quelli economici relativi alle attività oggetto delle stesse.

### **ART. 6 – Personale**

Il personale e gli studenti del DUMAS e del DiSSUF potranno operare per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e applicazione presso la sede del Parco e del pari dicasi per il personale del Parco presso la sede del DUMAS e del DiSSUF.

### **ART. 7 – Personale e regolamenti**

Il personale del Parco che si rechi presso la sede del DUMAS e/o del DiSSUF è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore in tale struttura e del pari dicasi per il personale e gli studenti del DUMAS e del DiSSUF che si rechino presso la sede del Parco.

### **ART. 8 - Trattamento dei dati personali**

I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679.

### **ART. 9 – Responsabilità**

Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare presso la sede dell'altra parte, in esecuzione del presente accordo, al proprio personale, ai propri beni, al personale e/o beni di terzi.

### **ART. 10 – Risultati e pubblicazioni**

I dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti potranno essere utilizzati dai contraenti nell'ambito dei fini istituzionali, ovvero in forma gratuita ed esclusivamente per finalità scientifiche e didattiche con l'avvertenza di citarne la fonte di finanziamento ed i soggetti coinvolti nella realizzazione degli stessi indicando, obbligatoriamente, che si tratta di un risultato comune. La divulgazione dei risultati potrà avvenire mediante pubblicazione su supporti informatici o sui rispettivi siti internet previo accordo e comunicazione fra le parti.

### **ART. 11 – Segretezza e riservatezza**

Il Parco, il DUMAS e il DiSSUF si rendono garanti che il rispettivo personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nel corso delle attività regolate dalla presente scrittura.

### **ART. 12 – Durata, rinnovo e risoluzione**

Il presente atto ha durata di tre anni e alla scadenza potrà essere rinnovato su accordo delle parti; esso viene a cessare qualora uno dei contraenti trasmetta la decisione a mezzo PEC sei mesi prima della scadenza.

#### **ART. 13 – Oneri fiscali**

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

#### **ART. 14 – Norme finali**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

#### **ART. 15 – Modificazioni**

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

#### **ART. 16 – Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente scrittura.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione o esecuzione della presente scrittura sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Nuoro dove il collegio arbitrale avrà Sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti, inappellabili ed immediatamente esecutive.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.

per Il Parco (Dott. Roberto Tola)

\_\_\_\_\_



per il DUMAS (Prof. Aldo Maria Morace)

\_\_\_\_\_

per il DiSSUF (Prof. Marco Milanese)

\_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati:

ART. 9 – Responsabilità

ART. 11 – Segretezza e riservatezza

ART. 12 – Durata, rinnovo e risoluzione

ART. 14 – Norme finali

ART. 15 – Modificazioni

ART. 16 – Foro competente

per Il Parco (Dott. Roberto Tola)

\_\_\_\_\_

per il DUMAS (Prof. Aldo Maria Morace)

\_\_\_\_\_

per il DiSSUF (Prof. Marco Milanese)

\_\_\_\_\_